

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 39

Adunanza 8 agosto 2000

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI PRAGELATO - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - DELIBERAZIONE C.C. N. 22/2000 - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

Protocollo: 860 - 168043/2000

Sotto la presidenza del Vice Presidente dott. GIUSEPPE GAMBA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: LUIGI RIVALTA, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, SILVANA ACCOSSATO e con la partecipazione del Vice Segretario Generale Supplente ALBERTO LICCI.

Sono assenti il Presidente della Provincia Mercedes Bresso e gli Assessori ANTONIO BUZZIGOLI, GIOVANNI OLIVA, MARCO BELLION, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO.

Il Vice Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che il Comune di Pragelato:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione di G.R. n.107-23485 del 20/09/1988;
- ha adottato, con deliberazione del C.C. n. 22 del 26/05/2000, il Progetto Preliminare di una Variante Parziale al suddetto P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha trasmesso alla Provincia, in data 05/07/2000, gli atti per il pronunciamento di compatibilità, come previsto dal suddetto settimo comma;

Preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione di C.C. n. 22/2000 di adozione e dagli elaborati tecnici allegati;

Rilevato che la Variante in oggetto propone:

- la parziale revisione della normativa riguardante i Centri Storici;
- la suddivisione in ambiti diversi degli strumenti urbanistici esecutivi relativi alle aree Ree1, Ree2 e Ree3;
- l'ampliamento dell'area Recp2;

- la modifica normativa ed un modesto ampliamento dell'area Aas;
- la concessione della possibilità di ampliamento della superficie utile delle strutture ricettive nel limite massimo del 6%;
- l'aggiornamento della cartografia di piano in relazione alla fattibilità di strade di accesso alle borgate di Villardamond-Allevè e Laval-Joussaud;
- la correzione dell'area S40 relativa alla parrocchia di Frazione Ruà, la cui individuazione cartografica non comprendeva l'attigua casa parrocchiale;
- l'integrazione dell'art. 33 delle N.T.A. con nuove disposizioni sulla cartellonistica pubblicitaria e sulle recinzioni;

Dichiarato che per quanto attiene:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, attualmente all'esame della Regione, la variante non presenta incompatibilità;
- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici a nostra conoscenza;

Tenuto conto che la responsabilità per il rispetto dei requisiti di Variante Parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato, ricade solamente sull'Amministrazione Comunale;

Preso atto che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

Considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 18/08/2000;

Visto il parere del Servizio Urbanistica datato 02/08/2000;

Rilevato che con separato provvedimento vengono proposte delle osservazioni in ordine:

- alla opportunità di integrare gli elaborati della Variante con i dati quantitativi degli ampliamenti proposti nelle aree "Recp2" ed "Aas";
- alla necessità di verificare, relativamente all'area "S40", nel caso in cui la sua superficie non fosse stata computata tra le aree per servizi pubblici del P.R.G.C., il rispetto di quanto prescritto dal comma 5 e dal penultimo periodo del comma 7 dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;
- alla necessità di rivedere la proposta di modifica all'art. 22 bis delle N.T.A. di P.R.G.C., che propone un generalizzato ampliamento delle superfici utili delle strutture ricettive esistenti nel limite del 6%, in quanto non possono essere consentiti ampliamenti di strutture localizzate in zona impropria e non possono essere utilizzati parametri urbanistici diversi da quelli indicati dall'art. 17 della L.R. n. 56/77;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato ex art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142;

Visto l'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
D E L I B E R A**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di Pragelato, adottato con deliberazione del C.C. n. 22

del 26/05/2000, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia a conoscenza;

2. di dare atto che con separato provvedimento viene formulata l'osservazione riassunta nella premessa;
3. di trasmettere al Comune di Pragelato la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza.
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Vice Segretario Generale Supplente
f.to A. Licci

Il Vice Presidente
f.to G. Gamba